

L.R. 16 dicembre 2022, n. 46 (1).
Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2022, n. 288.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 dicembre 2022
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Art. 1 Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Ai sensi dell' *articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materie di aree protette), è istituito il Parco marino regionale Secca di Amendolara, di seguito denominato Parco.

2. Il Parco è classificato, ai sensi dell' *articolo 10, comma 1, della L.R. n. 10/2003*, come parco marino.

Art. 2 Descrizione dell'area.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il Parco marino Secca di Amendolara è un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa l'area prospiciente i Comuni di Amendolara, Trebisacce e Villapiana, nella Provincia di Cosenza.

2. La Secca si trova al largo della foce del fiume Crati ed è costituita da scogli a fondale coralligeno che si elevano da una piattaforma costituita principalmente da fango e sabbia fino a circa 27 metri dalla superficie, cima dello scoglio più alto. Il banco di Amendolara è un'estensione sottomarina della cintura frontale appenninica. Insieme ai più piccoli banchi di Rossano e Cariatì forma l'area sommitale della dorsale di Amendolara, che si estende per oltre 80 chilometri a sud-est della costa ed è dovuta alla crescita di pieghe attive legate alle faglie.

Art. 3 Finalità del Parco.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il Parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4 Perimetrazione.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. I confini del Parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1: 25.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5 Gestione del Parco.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. La gestione del Parco è demandata all'Ente per i Parchi marini regionali di cui all' *articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Art. 6 Strumenti di pianificazione.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del Parco previsti dagli articoli *18, 19 e 21 della L.R. n. 10/2003* :

- a) Piano per il Parco;
- b) regolamento del Parco;
- c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del Parco, che è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali di cui all' *articolo 9 della L.R. 24/2013* , è disciplinata dagli articoli *10 e 18 della L.R. n. 10/2003* .

3. Il regolamento del Parco, redatto ai sensi dell' *articolo 19 della L.R. n. 10/2003* , disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco, è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali contestualmente al Piano per il Parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato ai sensi dell'articolo 21 della *L.R. n. 10/2003* , e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie e i finanziamenti.

Art. 7 Norme di salvaguardia.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco e del regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla *L.R. n. 10/2003* , fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla *L.R. n. 10/2003* , le seguenti regolamentazioni:

- a) regolamentazione dell'attività subacquea;
- b) regolamentazione della pesca;

c) regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8 Norma finanziaria.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.

2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'articolo 3 della presente legge, attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.

3. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere delle risorse di cui all' *articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5*, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.

4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 9 Entrata in vigore.

In vigore dal 17 dicembre 2022

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato

Planimetria

In vigore dal 17 dicembre 2022

Scarica il file
